

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2665 del 25/05/2017
Oggetto	Rif. SUAP 156/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ITTIOCOLTURE GELANA di Raineri Andrea per insediamento di Bedonia. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2772 del 25/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Bedonia in data 16/01/2017 prot. n. 413, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 613 del 16/01/2017, presentata dalla Ditta Ittiocolture Gelana di Raineri Andrea, con gestore e titolare il Sig. Andrea Raineri, con sede legale in Bedonia, loc. Borio n. 39 e stabilimento ubicato in Bedonia, loc. Case Gelana n. 14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal SUAP Comune di Bedonia in data 12/02/2013;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

VISTI:

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 2357 del 10/02/2017;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Bedonia con nota del 07/03/2017 prot. n. 1371, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 4377 del 08/03/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 04/05/2017 prot. Arpae n. PGPR 8387, tramite nota SUAP del 03/05/2017;

EVIDENZIATO CHE in merito alle emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...si autocertifica che non sono presenti emissioni in atmosfera (né diffuse, né fuggitive, né convogliate)..."*;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta la ditta ha dichiarato che "...sono cambiati il numero e la forma delle vasche del Blocco A, che passano da 23 a 10, senza tuttavia apportare modifiche al processo produttivo, alle dimensioni totali dell'impianto ed alla natura degli scarichi descritti nella relazione tecnica presentata il 15/06/2012, in occasione della richiesta di autorizzazione allo scarico dell'itticoltura. Tuttavia si è scelto di disattivare lo scarico S2...per cui nel Blocco A rimangono attivo solo gli scarichi S1 ed S3...";

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta la ditta ha inoltre dichiarato che "...All'interno degli impianti denominati Blocco A e B sono presenti solo dei fabbricati incompiuti o diroccati, per cui non esistono altre forme di scarico oltre a quelle indicate sulle planimetrie come S1, S3, S4, S5 ed S6...";

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta la ditta ha altresì dichiarato che "...la particolare conformazione del terreno nella zona rende impossibile installare dei pozzetti a monte dei punti di immissione. Nel caso in cui fosse necessario effettuare campionature degli scarichi, si potranno prelevare campioni liquidi direttamente dalle vasche di allevamento, perché le dimensioni delle stesse rendono la velocità dell'acqua quasi nulla...";

- l'art.101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in riferimento agli scarichi di acque reflue industriali assimilati alle domestiche;

- la delibera di G.R. n. 1053/2003;

- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") della Provincia di Parma l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Ittiocolture Gelana di Raineri Andrea, con gestore e titolare il Sig. Andrea Raineri, con sede legale in Bedonia, loc. Borio n. 39 e stabilimento ubicato in Bedonia, loc. Case Gelana n.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

14, relativamente all'esercizio dell'attività di "acquacoltura" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (blocco A), come indicato nella documentazione d'istanza:

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche, attivo in caso di emergenza;
- corpo idrico ricettore: Torrente Gelana;
- bacino: Fiume Taro;
- portata massima: 0,5 mc/s;

S3 (blocco A), come indicato nella documentazione d'istanza:

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche con utilizzo del vasche di allevamento come sistema di sedimentazione;
- corpo idrico ricettore: Torrente Gelana;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 1.419.120 mc/anno;
- portata media: 0,045 mc/s;
- portata massima: 0,5 mc/s;

S4 (blocco B), come indicato nella documentazione d'istanza:

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche con utilizzo del vasche di allevamento come sistema di sedimentazione;
- corpo idrico ricettore: Torrente Gelana;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 473.040 mc/anno;
- portata media: 0,015 mc/s;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- portata massima: 0,1 mc/s;

S5 (blocco B), come indicato nella documentazione d'istanza:

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche con utilizzo del vasche di allevamento come sistema di sedimentazione;
- corpo idrico ricettore: Torrente Gelana;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 473.040 mc/anno;
- portata media: 0,015 mc/s;
- portata massima: 0,1 mc/s;

S6 (blocco B), come indicato nella documentazione d'istanza:

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche con utilizzo del vasche di allevamento come sistema di sedimentazione;
- corpo idrico ricettore: Torrente Gelana;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 473.040 mc/anno;
- portata media: 0,015 mc/s;
- portata massima: 0,5 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1, S3, S4, S5 e S6:

1) Così come già indicato nel provvedimento finale del SUAP del 12/02/2013, i reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla deliberazione regionale n.1053/2003 e nello specifico da quanto previsto dalla Tab. D: solidi sospesi totali minori o uguali a 80 mg/l; BOD5 minore o uguale a 40mg/l; COD minore o uguale a 160 mg/l; azoto ammoniacale minore o uguale a 25mg/l; grassi e oli animali/vegetali minori o uguali a 20mg/l.

2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità (così come anche indicato nella relazione della Ditta pervenuta in data 04/05/2017 e sopra richiamata) del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

5) Così come già indicato nel provvedimento finale del SUAP del 12/02/2013, le operazioni di pulizia/asporto dei sedimenti di fondo dalla vasche devono essere svolte in modo che i residuati non giungano allo scarico "vasche in asciutta".

6) La Ditta dovrà garantire la regolare, corretta e periodica gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento, delle vasche di allevamento e dello scarico. I residui della depurazione e delle vasche di allevamento dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento, sulle vasche di allevamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui

provenienti dalla depurazione e dalle vasche di allevamento. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento e/o alla vasche di allevamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

12) Si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del

Comune di Bedonia del 07/03/2017 prot. n. 1371 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Bedonia si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Bedonia. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Bedonia, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Comune di Bedonia.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Bedonia all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 1696/2017

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Prot. P6PR 4377
del 08/03/17

COMUNE DI BEDONIA

Piazza Caduti per la Patria, 1
Tel. 0525/824424
Fax 0525/824150

PROVINCIA DI PARMA
CAP 43041

Part. IVA 00442130340

e-mail : ufficiotecnico@comune.bedonia.pr.it

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 1371
Del

Bedonia 107/03/2017

Spett.le
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace n.1
43121 PARMA

Pec aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP N. 156/2016. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013
DITTA ITTIOCOLTURE GELANA di Raineri Andrea per l'insediamento in Comune di Bedonia-
Loc. Case Gelana , 14. Trasmissione parere.

In riferimento alla VS richiesta RIFPGPR/2017/613 del 10/02/2017 relativa alla pratica di cui
all'oggetto, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza in merito alle matrici
ambientali :

- Scarichi idrici
- Impatto acustico.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il responsabile area tecnica
(Ing. Alberto Gedda)
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.